



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 7 febbraio 2012 - n. 825

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Lombardia per l'ambiente 2

Decreto Presidente Regione Lombardia 8 febbraio 2012 - n. 870

Determinazioni in ordine alla composizione della giunta regionale 3

Decreto Presidente Regione Lombardia 8 febbraio 2012 - n. 871

Nomina sottosegretari 11

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 2 febbraio 2012 - n. IX/2964

Validazione dell'accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, presentato dalla Provincia di Monza e della Brianza in attuazione dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003 12

Deliberazione Giunta regionale 8 febbraio 2012 - n. IX/2977

Risoluzione accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel comune di Bergamo, di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell'Accademia e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza 17

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

Decreto dirigente struttura 9 febbraio 2012 - n. 904

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Approvazione del Bando relativo alla misura 125 B - «Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico» 18

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 7 febbraio 2012 - n. 825

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Lombardia per l'ambiente

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato lo Statuto della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, in particolare l'art. 4 che prevede che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima sia nominato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia e composto da dodici membri così individuati:

- sette designati dalla Regione Lombardia, tra cui il Sindaco *pro tempore* del Comune di Seveso;
- i cinque Rettori o loro rispettivi delegati delle seguenti Università: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore;

Composizione:

COMPONENTE	RAPPRESENTANZA
Paolo Colombani (Presidente)	Regione Lombardia
Marcela Adriana Mc Lean Vice Presidente	Regione Lombardia
Maurizio Arena	Regione Lombardia
Oronzo Raho	Regione Lombardia
Nicola Francesco Bellizzi	Regione Lombardia
Giovanni Bottari	Regione Lombardia
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Seveso	
Angiolino Stella	Università degli Studi di Pavia
Paolo Mantegazza	Università degli Studi di Milano
Giovanni Azzone	Politecnico di Milano
Marcello Fontanesi	Università degli Studi di Milano Bicocca
Lorenzo Ornaghi	Università Cattolica del Sacro Cuore

Preso atto della nota del Direttore Generale della Fondazione con la quale trasmette la comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano relativa alla designazione del Prof. Roberto Zoboli quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente in conseguenza delle dimissioni del Prof. Lorenzo Ornaghi;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

DECRETA

1. Di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente sostituendo al Prof. Lorenzo Ornaghi, dimissionario, il Prof. Roberto Zoboli;

2. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione risulta, pertanto, così composto:

COMPONENTE	RAPPRESENTANZA
Paolo Colombani (Presidente)	Regione Lombardia
Marcela Adriana Mc Lean (Vice Presidente)	Regione Lombardia
Maurizio Arena	Regione Lombardia
Oronzo Raho	Regione Lombardia
Nicola Francesco Bellizzi	Regione Lombardia
Giovanni Bottari	Regione Lombardia
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Seveso	
Angiolino Stella	Università degli Studi di Pavia
Paolo Mantegazza	Università degli Studi di Milano
Giovanni Azzone	Politecnico di Milano
Marcello Fontanesi	Università degli Studi di Milano Bicocca
Roberto Zoboli	Università Cattolica del Sacro Cuore

3. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L e di notificarlo ai soggetti interessati.

Roberto Formigoni

D.p.g.r. 8 febbraio 2012 - n. 870
Determinazioni in ordine alla composizione della giunta regionale
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 122, ultimo comma, della Costituzione secondo cui il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta;

Richiamato lo «Statuto d'Autonomia della Lombardia» approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 ed in particolare le seguenti disposizioni disciplinanti il procedimento di nomina dei componenti della Giunta, la composizione della stessa e i poteri del Presidente:

- art. 25, comma 4, che stabilisce che il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale;

- art. 27, comma 1, secondo il quale la Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori;

- art. 25, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile;

Richiamato inoltre l'art. 11 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», che sancisce il principio di uguaglianza e la garanzia di pari opportunità tra uomini e donne;

Visto l'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, che stabilisce il divieto di discriminazione tra uomo e donna

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il proprio decreto n. 4167 del 23 aprile 2010, contenente disposizioni inerenti l'avvio della IX legislatura regionale;

Richiamati i seguenti decreti di nomina assessorile:

- n. 4175 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Romano Colozzi quale Assessore al Bilancio, Finanze e Rapporti Istituzionali»
- n. 4173 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Andrea Gibelli quale Assessore all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e Vice Presidente»
- n. 4186 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Carlo Maccari quale Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione»
- n. 4183 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Giovanni Rossoni quale Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro»
- n. 4187 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Alessandro Colucci quale Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio»
- n. 4181 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Giulio Boscagli quale Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà sociale»
- n. 4185 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Luciano Bresciani quale Assessore alla Sanità»
- n. 4180 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Massimo Buscemi quale Assessore alla Cultura e ai Giovani», modificato dal decreto n. 4880 del 11 maggio 2010 «Modifica incarico affidato all'Assessore Massimo Buscemi»;
- n. 4176 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Giulio De Capitani quale Assessore all'Agricoltura»
- n. 4188 del 23 aprile 2010 - «Nomina della sig.ra Monica Rizzi quale Assessore allo Sport», modificato dal decreto n. 4881 del 11 maggio 2010 «Modifica dell'incarico affidato all'Assessore Monica Rizzi»;
- n. 4179 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Stefano Maullu quale Assessore al Commercio, Turismo e Servizi»
- n. 4182 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Raffaele Cattaneo quale Assessore alle Infrastrutture e Mobilità»
- n. 4177 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Marcello Raimondi quale Assessore all'Ambiente, Energia e Reti»
- n. 4178 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Domenico Zambetti quale Assessore alla Casa»
- n. 4184 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Romano La Russa quale Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza»

- n. 4189 del 23 aprile 2010 - «Nomina del sig. Daniele Belotti quale Assessore al Territorio e Urbanistica»

Dato atto del regolare svolgimento della seduta della Giunta Regionale convocata per le ore 10.00 di questa mattina;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data odierna da parte dell'Assessore alla Cultura Sig. Massimo Buscemi;

Ritenuto di procedere contestualmente alla revoca dei restanti incarichi assessorili, come sopra richiamati;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità dell'azione di Governo, per la piena attuazione del Programma di legislatura e nel rispetto della collegialità nelle decisioni;

Ritenuto pertanto di disporre in ordine alla ricostituzione della Giunta Regionale, nella seguente composizione:

- Sig. Romano Colozzi quale Assessore al Bilancio, Finanze e Rapporti Istituzionali;
- Sig. Andrea Gibelli quale Assessore all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e Vice Presidente;
- Sig. Carlo Maccari quale Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione;
- Sig. Giovanni Rossoni quale Assessore all'Occupazione e Politiche del Lavoro;
- Sig. Alessandro Colucci quale Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio;
- Sig. Giulio Boscagli quale Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà sociale;
- Sig. Luciano Bresciani quale Assessore alla Sanità;
- Sig.ra Valentina Aprea quale Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura;
- Sig. Giulio De Capitani quale Assessore all'Agricoltura;
- Sig.ra Monica Rizzi quale Assessore allo Sport e ai Giovani;
- Sig. Stefano Maullu quale Assessore al Commercio, Turismo e Servizi;
- Sig. Raffaele Cattaneo quale Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
- Sig. Marcello Raimondi quale Assessore all'Ambiente, Energia e Reti;
- Sig. Domenico Zambetti quale Assessore alla Casa;
- Sig. Romano La Russa quale Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;
- Sig. Daniele Belotti quale Assessore al Territorio e Urbanistica.

DECRETA

1. di revocare i seguenti incarichi assessorili:
 - Romano Colozzi - Assessore al Bilancio, Finanze e Rapporti Istituzionali;
 - Andrea Gibelli - Assessore all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e Vice Presidente;
 - Carlo Maccari - Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione;
 - Giovanni Rossoni - Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
 - Alessandro Colucci - Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio;
 - Giulio Boscagli - Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà sociale;
 - Luciano Bresciani - Assessore alla Sanità;
 - Giulio De Capitani - Assessore all'Agricoltura;
 - Monica Rizzi - Assessore allo Sport e ai Giovani;
 - Stefano Maullu - Assessore al Commercio, Turismo e Servizi;
 - Raffaele Cattaneo - Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
 - Marcello Raimondi - Assessore all'Ambiente, Energia e Reti;
 - Domenico Zambetti - Assessore alla Casa;
 - Romano La Russa - Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;
 - Daniele Belotti - Assessore al Territorio e Urbanistica.
2. Di ricostituire la Giunta Regionale, nella seguente composizione:
 - Sig. Romano Colozzi quale Assessore al Bilancio, Finanze e Rapporti Istituzionali;

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

- Sig. Andrea Gibelli quale Assessore all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e Vice Presidente;
 - Sig. Carlo Maccari quale Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione;
 - Sig. Giovanni Rossoni quale Assessore all'Occupazione e Politiche del Lavoro;
 - Sig. Alessandro Colucci quale Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio;
 - Sig. Giulio Boscagli quale Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà sociale;
 - Sig. Luciano Bresciani quale Assessore alla Sanità;
 - Sig.ra Valentina Aprea quale Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura;
 - Sig. Giulio De Capitani quale Assessore all'Agricoltura;
 - Sig.ra Monica Rizzi quale Assessore allo Sport e ai Giovani;
 - Sig. Stefano Maullu quale Assessore al Commercio, Turismo e Servizi;
 - Sig. Raffaele Cattaneo quale Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
 - Sig. Marcello Raimondi quale Assessore all'Ambiente, Energia e Reti;
 - Sig. Domenico Zambetti quale Assessore alla Casa;
 - Sig. Romano La Russa quale Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;
 - Sig. Daniele Belotti quale Assessore al Territorio e Urbanistica.
3. di dare atto che le materie rientranti negli incarichi conferiti ai singoli Assessori sono dettagliate negli Allegati da 1 a 16, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che ciascun Assessore, nell'esercizio dell'incarico attribuito, opera secondo le seguenti modalità:
- a) esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la modalità attuativa e la gestione amministrativa;
 - b) opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo attinenti all'espletamento dell'incarico, in modo da assicurare l'unicità della posizione, l'unità dei metodi e dell'azione collegiale di governo e delle iniziative da assumere;
 - c) si attiene alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente, espressi anche attraverso la sua Segreteria, e concorre alla realizzazione del programma della legislatura, in raccordo con il Sottosegretario all'attuazione del Programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica;
 - d) assicura la propria costante partecipazione all'attività della Giunta, sia nelle occasioni collegiali che nelle articolazioni operative degli Interassessorili (Comitati ristretti di assessori); la preventiva condivisione in sede di Comitato ristretto di specifiche iniziative che si traducono in proposte di deliberazioni, di norma, tiene luogo della formalizzazione del concerto con gli Assessori di riferimento;
 - e) assicura inoltre la partecipazione costante ai lavori del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari e ad ogni altro organismo cui è chiamato a partecipare, in ragione dell'incarico conferito, per legge, regolamento o disposizione del Presidente;
 - f) garantisce la gestione dei rapporti a livello interregionale e nazionale con tutte le istanze istituzionali interessate dall'ambito di materia delegata, in particolare con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e le commissioni nelle quali essa si articola; cura, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e con le rappresentanze delle formazioni sociali ed economiche; assicura inoltre un adeguato presidio dei rapporti con il territorio lombardo, in raccordo con il Presidente e con i rappresentanti della Giunta delegati ai Tavoli Territoriali di coordinamento;
 - g) nell'esercizio dei poteri di impulso e proposta, cura la coerenza dell'azione regionale, per la materia attinente l'incarico, con le politiche e le azioni promosse dall'Unione europea;
 - h) garantisce il necessario impulso all'attività delle strutture dell'Assessorato sia attraverso il raccordo con il Segretario generale, titolare dell'azione di coordinamento della struttura della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 20/08, sia con adeguate indicazioni al proprio Direttore generale affinché lo stesso possa orientare l'attività della Direzione, in costante e stretto raccordo con l'area di riferimento, con contenuti e modalità adeguate al pieno raggiungimento degli obiettivi di Programma e garantire il necessario raccordo con la Presidenza;
5. di stabilire che a ciascun Assessore:
- è delegata l'adozione di atti di concessione di patrocinio nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico;
 - può inoltre essere delegata, con apposito decreto e qualora le disposizioni di legge e di regolamento lo consentano, l'adozione di atti specifici tra quelli di competenza del Presidente e, in particolare, l'adozione degli atti attuativi degli accordi di programma ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
6. di rinviare, per le risorse e i criteri per il funzionamento e l'organizzazione delle Segreterie degli Assessori, nonché per le spese di missione e di rappresentanza, all'allegato E della deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 29 aprile 2010. A ciascun Assessore competono le determinazioni relative alla direzione, all'impiego e al controllo del personale assegnato alla propria segreteria. Gli Assessori assumono la responsabilità di una oculata gestione delle risorse per il funzionamento e l'organizzazione della propria Segreteria, per le spese di missione e di rappresentanza, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni operative emanate dall'amministrazione regionale con appositi atti;
7. di ricordare che sono riservate alla diretta competenza del Presidente:
- le determinazioni circa l'indirizzo politico;
 - l'iniziativa legislativa e dei regolamenti delegati, fatta salva, l'eventuale, preventiva condivisione collegiale dei progetti di legge e regolamento;
 - gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, le direttive, le circolari ed atti di carattere generale non demandati per legge ad altri organi della Regione;
 - la promozione di accordi e intese comunque denominati e la relativa sottoscrizione;
 - le proposte di nomina e di designazione;
 - i patronati e le altre forme di onorificenza;
 - la proposta di nomina, sentito l'Assessore, del direttore generale di riferimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

----- • -----

Romano Colozzi

Assessore al Bilancio, Finanze e Rapporti Istituzionali

DELEGA

- Bilancio e Fiscalità
- Rapporti con il Governo e le Conferenze Istituzionali
- Rapporti con il Consiglio regionale

— • —

Andrea Gibelli

Assessore all'Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e Vice Presidente

DELEGA

- Industria, PMI e innovazione dell'impresa
- Artigianato e micro imprese
- Impresa edile
- Cooperazione

— • —

Carlo Maccari

Assessore alla Semplificazione e digitalizzazione

DELEGA

- Semplificazione amministrativa e normativa
- Miglioramento dell'accesso ai servizi pubblici verso EXPO 2015
- Processi di digitalizzazione

— • —

Giovanni Rossoni

Assessore all'Occupazione e Politiche del Lavoro

DELEGA

- Lavoro
- Occupazione
- Strumenti formativi per l'inserimento lavorativo

— • —

Alessandro Colucci

Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio

DELEGA

- Parchi e Foreste
- Paesaggio
- Tutela della biodiversità

— • —

Giulio Boscagli

Assessore alla Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

DELEGA

- Famiglia e conciliazione
- Fragilità sociale
- Servizi socio-sanitari

— • —

Luciano Bresciani
Assessore alla Sanità

DELEGA

- Servizio sanitario regionale
- Programmazione sanitaria
- Prevenzione sanitaria
- Veterinaria

— • —

Valentina Aprea
Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura

DELEGA

- Istruzione
- Formazione
- Patrimonio culturale
- Servizi e attività culturali

— • —

Giulio De Capitani
Assessore all'Agricoltura

DELEGA

- Filiere agroalimentari
- Tutela e promozione delle produzioni
- Sviluppo e innovazione delle imprese
- Attività venatorie

— • —

Monica Rizzi

Assessore allo Sport e ai Giovani

DELEGA

- Sviluppo e promozione dell'attività sportiva
- Impiantistica sportiva
- Associazionismo sportivo
- Associazionismo giovanile
- Valorizzazione talenti e comunità giovanili
- Promozione attività turistiche giovanili

— • —

Stefano Maullu

Assessore al Commercio, Turismo e Servizi

DELEGA

- Commercio
- Sistema fieristico e servizi
- Turismo

— • —

Raffaele Cattaneo

Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

DELEGA

- Infrastrutture e Opere Pubbliche
- Sistemi di mobilità e intermodalità
- Trasporto pubblico locale

— • —

Marcello Raimondi

Assessore all' Ambiente, Energia e Reti

DELEGA

- Bonifiche, Cave e Miniere
- Sostenibilità ambientale
- Servizi idrici ed energia
- Telecomunicazioni

— • —

Domenico Zambetti

Assessore alla Casa

DELEGA

- Edilizia residenziale pubblica ed edilizia universitaria
- Welfare abitativo e housing sociale
- Patrimonio residenziale pubblico

— • —

Romano La Russa

Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

DELEGA

- Protezione civile
- Polizia locale
- Sicurezza

— • —

Daniele Belotti

Assessore al Territorio e Urbanistica

DELEGA

- Programmazione integrata del territorio
- Urbanistica
- Difesa del suolo e assetto idrogeologico
- Rifiuti

D.p.g.r. 8 febbraio 2012 - n. 871
Nomina sottosegretari
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato lo «Statuto d'Autonomia della Lombardia» approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 5, ai sensi dei quali:

- il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile;
- il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato;
- i sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte;
- la legge regionale fissa le indennità dei sottosegretari;

Richiamato inoltre l'art. 11 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», che sancisce il principio di uguaglianza e la garanzia di pari opportunità tra uomini e donne;

Visto l'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, che stabilisce il divieto di discriminazione tra uomo e donna

Richiamato l'art. 16 (Disposizioni applicabili ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto - Modifiche e integrazioni delle ll.rr. 17/1996 e 20/2008) della legge regionale n. 33/2008 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il Programma elettorale per la IX legislatura 2010 - 2015 «Aprirsi e innovare con fiducia e coraggio» che costituisce riferimento collegiale, condiviso e strategico per l'impostazione dell'azione di governo della Giunta regionale;

Richiamati i seguenti decreti di nomina dei sottosegretari:

- decreto 23 aprile 2010 n. 4190 «nomina del sig. Paolo Alli quale Sottosegretario all'Attuazione del Programma e Expo 2015
- decreto 23 aprile 2010 n. 4191 «nomina del sig. Massimo Zanello quale sottosegretario per il cinema»
- decreto 23 aprile 2010 n. 4192 «nomina del sig. Alberto Cavalli quale sottosegretario all'università e alla ricerca»
- decreto 23 aprile 2010 n. 4193 «nomina del sig. Francesco Magnano quale sottosegretario alla attrattività e promozione del territorio»

Dato atto del regolare svolgimento della seduta della Giunta Regionale convocata per le ore 10.00 di questa mattina;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data odierna da parte del Sottosegretario alla attrattività e promozione del territorio Sig. Francesco Magnano;

Ritenuto di procedere contestualmente alla revoca dei restanti incarichi di sottosegretario, come sopra richiamati;

Considerata la necessità di garantire un coordinamento, in accordo con gli assessori, nella realizzazione degli indirizzi politico-amministrativi in ordine ai seguenti ambiti:

- Attuazione del Programma e Expo 2015;
- Cinema;
- Università e Ricerca;
- Pari opportunità, Moda e Design;
- Ritenuto pertanto di disporre in ordine alla nomina come segue:
 - Sig. Paolo Alli quale sottosegretario all'Attuazione del Programma e Expo 2015;
 - Sig. Massimo Zanello quale sottosegretario al Cinema;
 - Sig. Alberto Cavalli quale sottosegretario all'Università e alla Ricerca;
 - Sig.ra Ombretta Colli quale sottosegretario alle Pari opportunità, Moda e Design;

DECRETA

1. di revocare i seguenti incarichi di sottosegretario:

- Paolo Alli - Sottosegretario all'Attuazione del Programma e Expo 2015

- Massimo Zanello - sottosegretario per il cinema
 - Alberto Cavalli - sottosegretario all'università e alla ricerca
2. di nominare i seguenti sottosegretari:

- Sig. Paolo Alli quale sottosegretario all'Attuazione del Programma e Expo 2015;
- Sig. Massimo Zanello quale sottosegretario al Cinema;
- Sig. Alberto Cavalli quale sottosegretario all'Università e alla Ricerca;
- Sig.ra Ombretta Colli quale sottosegretario alle Pari opportunità, Moda e Design;

3. di stabilire che ciascun Sottosegretario, con riferimento al compito attribuito:

- a) rappresenta il Presidente nelle attività istituzionali, amministrative e politiche della Regione ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell'attività istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica;
- b) opera in costante raccordo con il Presidente, conformemente ai suoi indirizzi e alla sua direzione politica, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo, in modo da assicurare l'univocità e l'unità di governo e al fine di concordare le iniziative da assumere, nell'ambito della collegialità e dell'azione complessiva di governo;
- c) partecipa, secondo le disposizioni dello Statuto, alle sedute della Giunta regionale pur non essendone componente e se richiesto riferisce direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; assicura, inoltre, la propria presenza, secondo le disposizioni del Presidente, ai lavori del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari e di ogni altro organismo cui è chiamato a partecipare, in ragione del compito affidato, per legge o regolamento;
- d) garantisce la gestione dei rapporti a livello interregionale e nazionale con tutte le istanze istituzionali interessate nell'ambito dei compiti attribuiti, in particolare con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e le commissioni nelle quali essa si articola, con il Governo, il Parlamento e con gli organi dell'Unione Europea ed i paesi esteri interessati;
- e) cura, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e con le rappresentanze delle formazioni sociali ed economiche; assicura inoltre un adeguato presidio dei rapporti con il territorio lombardo, in raccordo con il Presidente e con i rappresentanti della Giunta delegati ai Tavoli Territoriali di coordinamento.

4. di stabilire che:

- ai Sottosegretari spettano le indennità stabilite dalla legge regionale n. 33/2008; le risorse e i criteri per il funzionamento e l'organizzazione delle Segreterie, per le spese di missione e di rappresentanza sono disciplinate dall'allegato E della deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 29 aprile 2010. Ai Sottosegretari competono le determinazioni relative alla direzione, all'impiego e al controllo del personale assegnato alla propria segreteria. I Sottosegretari assumono la responsabilità di una oculata gestione delle risorse per il funzionamento e l'organizzazione delle proprie Segreterie, per le spese di missione e di rappresentanza, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni operative emanate dall'amministrazione regionale con appositi atti;

- la struttura organizzativa della Presidenza, sotto il coordinamento del Segretario generale, assicura il supporto amministrativo e tecnico-gestionale a ciascun Sottosegretario per lo svolgimento delle funzioni inerenti il compito di cui al presente decreto.

5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2964

Validazione dell'accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, presentato dalla Provincia di Monza e della Brianza in attuazione dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e in particolare l'art. 14 che ha previsto, in via sperimentale, che i servizi competenti per il collocamento mirato a livello provinciale stipulino convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i consorzi e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative al fine di favorire l'inserimento diretto nelle cooperative sociali delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;
- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alle Province in via esclusiva le funzioni amministrative relative al collocamento mirato delle persone con disabilità;
- la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» e in particolare l'art. 6 bis, come introdotto dall'art. 28 della citata l.r. 22/06, che prevede la validazione da parte della Regione, sentiti gli organismi di concertazione, delle convenzioni quadro stipulate dalle province con particolare riferimento:
 1. al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
 2. ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
 3. alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;
 4. alle procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire della convenzioni quadro;

Visto l'accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, presentato dalla Provincia di Monza e della Brianza in data 6 maggio 2011 e agli atti della d.g. Istruzione Formazione e Lavoro, ai fini della validazione ai sensi dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, agli atti della ;

Dato atto che l'accordo quadro richiamato è stato sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza, dalle parti sociali rappresentate nella Commissione Provinciale del Lavoro e con l'adesione di altre associazioni datoriali in data 3 maggio 2011;

Preso atto che i contenuti dell'accordo quadro sopraccitato risultano coerenti ai principi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003 e con le linee di programmazione regionale;

Dato atto che nelle sedute del 6 dicembre 2011 sono stati sentiti gli organismi di concertazione, Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione e Comitato Istituzionale di Coordinamento, come risulta dai verbali agli atti della Direzione generale Istruzione e Formazione e Lavoro;

Ravvisata l'opportunità di dar corso alle convenzioni previste dall'accordo quadro proposto dalla Provincia di Monza e della Brianza, rappresentando uno strumento mirato e positivo per l'impatto occupazionale delle persone disabili;

A voti unanimi espressi a parere di legge;

DELIBERA

1. di validare, in attuazione dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003, l'accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del

lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, presentato dalla Provincia di Monza e della Brianza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

ACCORDO QUADRO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA' D'INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO ORDINARIO

Atti 22788/ 15.7/2011/1

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

L'anno duemilaundici addì 3 del mese di maggio presso la sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza

TRA

- La Provincia di Monza e della Brianza - rappresentata da Dario Allevi,
- le parti sociali rappresentate nella Commissione Provinciale del Lavoro:
- Confindustria MB — rappresentata da Massimo Manelli
- Assolombarda — rappresentata da Antonio Colombo
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato — rappresentata da Maria Romeo
- Confapi — rappresentata da Stefano Valvason
- Confartigianato — rappresentata da Giovanni Barzaghi
- Unione Artigiani della Provincia di Monza e Brianza — rappresentata Walter Mariani
- Confcooperative — rappresentato da Roberto D'alesio
- Organizzazioni sindacali:
 - CGIL — rappresentata da Dario Pirovano
 - CISL — rappresentata da Marco Viganò
 - UIL — rappresentata da Antonio Zurlo

e con l'adesione di:

- Unione Confcommercio-Milano Lodi Monza e Brianza — rappresentata da Marco Poppi
- LegaCoop — rappresentata da Dario Vedani
- Associazione Compagnia delle Opere — rappresentata da Enrico Novara

Viene definito il seguente:

**ACCORDO QUADRO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA' D'INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO ORDINARIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 2003 N. 276**

PREMESSO CHE

1. le parti firmatarie condividono l'obiettivo di favorire il diritto all'integrazione socio lavorativa per tutte le persone iscritte nelle liste del Servizio Occupazione dei Disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di ponte da un contesto cooperativo "protetto" a un mercato del lavoro ordinario;

2. l'impianto previsto dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" prevede che tutti i lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso l'utilizzo di servizi di avviamento al lavoro e programmi convenzionati con le aziende in obbligo;

3. l'articolo 14 del D.Lgs. 10.09.03 n° 276 si configura come un ulteriore strumento di inserimento lavorativo per le persone iscritte al Servizio Occupazione Disabili che presentino particolari condizioni e difficoltà di collocamento nel ciclo lavorativo ordinario, nel passaggio da una condizione inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale ad una vita di integrazione socio lavorativa, mediante l'utilizzo delle opportunità offerte dalla cooperazione sociale;

RICHIAMATO

l'art. 14 del D.Lgs. 10.09.03 n. 276 che prevede che i servizi competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 469/1997, possono stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone presso le cooperative sociali di tipo "B" e i loro consorzi nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

ACQUISITO

il parere positivo espresso dalla Commissione Provinciale del Lavoro in data 15 aprile 2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della Convenzione Quadro.

Art. 2

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 276/2003:

α. le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo delle società cooperative previsto all'art. 2512 cc e all'albo regionale di cui alla L.R. 21/2003 e successive modificazioni, nonché ad un'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente convenzione con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Monza e Brianza. In ogni caso le cooperative dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

β. i datori di lavoro privati, aventi sede operativa nella Provincia di Monza e Brianza, aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo.

L'attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L'adesione alle associazioni di rappresentanza firmatarie dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza e da apporre nella convenzione stipulata tra la Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

Art. 3

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative presentano richiesta scritta di stipula della convenzione ex art. 14 al competente Servizio della Provincia di Monza e Brianza attraverso il modello allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 4

Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa sociale ai fini della copertura di cui alla legge 68/99 per un numero di posti determinato dal coefficiente di calcolo di seguito esplicitato nell'Art. 5 a condizione che la restante quota d'obbligo sia stata assolta attraverso gli strumenti di cui agli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 68/99.

Art. 5

La convenzione ha per oggetto nuovi inserimenti di disabili con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi. La convenzione ha inoltre per oggetto l'ampliamento o la proroga dei contratti in essere fermo restando che i disabili interessati presentino i requisiti di cui all'articolo 7.

Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in convenzione ex art. 14 saranno in ogni caso applicati i seguenti limiti:

- n. 1 disabile, se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti,
- oltre i 50 dipendenti, non più del 20% della copertura, oppure fino al 30%, se almeno il 10% viene integrato nell'organico aziendale entro il termine dei 24 mesi.

Art. 6

Le commesse di lavoro oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non già affidate alla medesima o ad altre cooperative di tipo B nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione.

Art. 7

Il Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Monza e Brianza, in raccordo con i Servizi Accreditati al Lavoro del territorio, ed in accordo con la cooperativa sociale, provvederà ad individuare i lavoratori/trici disabili da inserire al lavoro tramite l'art. 14 D.Lgs. 276/03 tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche, tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore/trice, luogo di lavoro e residenza del disabile.

Art. 8

L'affidamento della commessa sarà regolata tra le parti con separato atto scritto denominato "Contratto di affidamento" da firmare prima dell'inserimento del disabile, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

- durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
- modalità ed entità delle fatturazioni;
- tempi massimi di pagamento;
- i valori numerici assoluti utili alla determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (valore unitario commessa), CP (costo di produzione), CL (costo annuo lordo del lavoratore/trice disabile).

Il datore di lavoro committente trasmetterà copia autentica dell'atto di affidamento al competente Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Monza e Brianza.

Art. 9

La convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore ad un anno.

Art. 10

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 14 comma 3 del d. lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture, viene fissato nel seguente modo:

$$C = \frac{VUC \cdot CP}{CL}$$

Dove:

C = numero delle coperture

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i)

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice disabile

Ai soli fini della valutazione del fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile) e in relazione all'inquadramento si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali - Settore Socio - Sanitario - Assistenziali - Educativo e di Inserimento Lavorativo. Qualora la cooperativa sociale applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti.

Il costo annuo del lavoratore disabile è calcolato, ai sensi della L. 381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto previsto alla voce B del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi ...) e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

In ogni caso il numero dei disabili assunti per effetto della presente convenzione non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata.

Art. 11

Qualora entro 60 giorni dalla stipula della convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i disabile/i in possesso dei requisiti e delle caratteristiche come sopra individuate, il Servizio Occupazione Disabili potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

Art. 12

Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, le parti (Servizio Occupazione Disabili, Impresa e Cooperativa Sociale), in raccordo con i Servizi Accreditati al Lavoro del territorio, avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, il servizio potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

Art. 13

Il competente Servizio Occupazione Disabili riferirà, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione delle azioni avviate con il presente accordo alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro e al Sottocomitato Disabili.

Art. 14

Le parti firmatarie si impegnano ad attivare iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi accreditati per il sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare, attraverso azioni del Piano Provinciale Occupazione Disabili della Provincia di Monza Brianza (Piano LIFT).

Art. 15

La presente Convenzione Quadro ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga formalmente disdetta da una delle parti firmatarie con atto scritto e motivato, con almeno tre mesi prima di preavviso.

Art. 16

Le Parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 276/03 subiscano modificazioni.

Le parti potranno, altresì, convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.

In particolare, allo scopo di favorire l'inserimento occupazionale delle persone disabili maggiormente svantaggiate, le parti firmatarie si impegnano ad affinare strategie e modalità per incentivare l'occupazione di tali fasce, individuando forme e strumenti per l'effettivo inserimento del lavoratore/trice disabile nel mercato del lavoro non protetto.

Art. 17

La presente Convenzione Quadro sarà trasmessa dalla Provincia di Monza e Brianza alla Regione Lombardia per la validazione.

Letto, confermato e sottoscritto

- La Provincia di Monza e della Brianza - rappresentata da Dario Allevi f.to
- Confindustria MB — rappresentata da Massimo Manelli f.to
- Assolombarda — rappresentata da Antonio Colombo f.to
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato — rappresentata da Maria Romeo f.to
- Confapi — rappresentata da Stefano Valvason f.to
- Confartigianato — rappresentata da Giovanni Barzaghi f.to
- Unione Artigiani della Provincia di Monza e Brianza — rappresentata Walter Mariani f.to
- Confcooperative — rappresentata da Roberto D'alesio f.to
- Organizzazioni sindacali:
 - CGIL — rappresentata da Dario Pirovano f.to
 - CISL — rappresentata da Marco Viganò f.to
 - UIL — rappresentata da Antonio Zurlo f.to

E con l'adesione di:

- Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza — rappresentata da Marco Poppi f.to
- LegaCoop — rappresentata da Dario Vedani f.to
- Associazione Compagnia delle Opere — rappresentata da Enrico Novara f.to

— • —

ALLEGATO 1

"Proposta di Convenzione" fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B, Provincia di Monza e Brianza per l'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 276/03

Visti:

- l'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e la relativa Convenzione Quadro stipulata il _____ validata il _____ con delibera regionale n° _____, il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la legge 8 novembre 1991 n. 381;

tra

- la Provincia di Monza e della Brianza, rappresentata dal Direttore del Settore Lavoro _____

- il privato datore di lavoro _____ (da ora in poi denominato "Azienda") con sede legale in _____ via _____ n. ____ Partita Iva n _____, nella persona del legale rappresentante _____

- la Cooperativa Sociale _____ con sede in _____, via _____, n. ____ Partita Iva n. _____, nella persona del legale rappresentante _____;

si conviene e si stipula la presente convenzione:

1. Inserimento lavorativo

La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l'integrazione lavorativa di n. _____ disabili, individuati dal servizio competente della Provincia di Monza e Brianza entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della presente convenzione, da inquadrarsi al livello _____ del CCNL applicato dalla Cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l'eventuale percorso formativo concordato tra la Provincia di Monza e Brianza, la Cooperativa Sociale e il Servizio Accreditato al Lavoro del territorio.

2. Conferimento di commesse

L'Azienda si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. _____ lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa sociale nuove commesse di lavoro individuate con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulle commesse deve essere firmato prima o contestualmente all'inserimento del disabile e la cooperativa attiverà l'inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto. Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:

- le rateizzazioni delle fatturazioni;

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti.

In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.

3. Obblighi per la Cooperativa sociale

La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferimento.

Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall'Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.

4. Obblighi per l'Azienda

L'Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato atto scritto.

5. Inadempimento

Qualora l'azienda ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente della Provincia di Monza e Brianza, che provvederà alla ricollocazione del disabile.

Qualora l'Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l'adempimento.

Inoltre, nello specifico:

- d) Nel caso di diversa destinazione della commessa di lavoro ad altra cooperativa, ai lavoratori si applicano, nel rapporto tra cooperative, i passaggi previsti dai CCNL che regolano la cessione del personale per cambio di commessa.
- e) Nel caso di ritiro della commessa non motivato da stato di crisi dell'azienda o di inadempimento da parte della cooperativa, è esclusa la possibilità di ricorso alla convenzione di cui alla L. 68/99, art. 11 e gli uffici competenti procederanno senza indugio alla tempestiva e rigorosa applicazione degli istituti previsti dalla legge per il collocamento dei disabili.

In ogni caso, il lavoratore disabile a rischio di perdita del posto di lavoro per i casi di cui ai punti a) e b) precedenti, rimarrà presso la cooperativa che fruirà di un contributo dalla Provincia per il mantenimento del rapporto di lavoro, per un periodo da 6 mesi a 2 anni, in relazione all'età, se previsto dal Piano Provinciale Occupazione Disabili della Provincia di Monza Brianza.

6. Adempimento Convenzioni

La Provincia di Monza e Brianza tramite i competenti Uffici del Servizio per l'Occupazione dei Disabili, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo del lavoratore/trice all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa sociale.

Qualora riscontri l'inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia di Monza e Brianza potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

7. Durata della Convenzione

In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, il Servizio per l'Occupazione dei Disabili della Provincia di Monza e Brianza si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa sociale.

La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del medesimo alla Provincia.

Nell'ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, il Servizio Occupazione Disabili, in collaborazione con il Servizio Accreditato al Lavoro avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.

L'Azienda

La Cooperativa sociale

La Provincia di Monza e Brianza

Monza,

Allegato - Dichiarazioni:

- dell'Associazione imprenditoriale firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione dell'Azienda;
- dell'Associazione della cooperativa firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione della Cooperativa

D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2977
Risoluzione accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel comune di Bergamo, di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell'Accademia e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con d.g.r. n.1423 del 15 dicembre 2005 è stato promosso l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Bergamo di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell'Accademia e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza;
- con d.g.r. n.7482 del 20 giugno 2008 è stata approvata l'ipotesi di Accordo;
- l'accordo è stato sottoscritto il 18 Novembre 2008 dai rappresentanti di Regione Lombardia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Comando Generale della Guardia di Finanza, Agenzia del Demanio-Filiale Lombardia;
- l'accordo, comportando variazione degli strumenti urbanistici, è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Bergamo il 9 dicembre 2008;
- l'accordo è stato approvato con d.p.g.r. n. 807 del 2 febbraio 2009 ed è stato pubblicato sul BURL il 23 febbraio 2009;
- Il comando generale della Guardia di Finanza, con lettera prot. 0416193/09 del 10 dicembre 2009 (a firma del capo di Stato Maggiore Generale D. Michele Adinolfi) tenuto conto della criticità relativa al finanziamento dell'opera, dalla conseguente impossibilità di assicurare la completa realizzazione dell'iniziativa, dall'avvenuta instaurazione di un contenzioso in merito alle determinazioni concernenti l'individuazione dell'area destinata all'opera - segnalava l'esigenza di provvedere alla sospensione di ogni attività ed evidenziava l'inevitabile necessità di annullare l'iniziativa;

Vista la comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 445R del 10 gennaio 2010 che prendendo atto di quanto comunicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, comunica che ogni iniziative è da intendersi sospesa;

Preso atto degli esiti del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di programma, riunitosi in data 11 marzo 2011, che ha condiviso la necessità:

- di sospendere l'iniziativa per il persistere delle difficoltà connesse al finanziamento dell'intera opera;
- di verificare presso ciascun ente la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'Accordo;
- di riconvocare un'ulteriore seduta del Collegio di Vigilanza per formalizzare le conseguenti decisioni;

Preso atto degli esiti della segreteria tecnica dell'Accordo di programma del 7 giugno 2011 nella quale le seguenti comunicazioni e delibere sono state assunte agli atti come manifestazione della volontà dei soggetti firmatari di recedere dall'Accordo di Programma:

- Provincia di Bergamo d.g.p. n. 270 del 06 giugno 2011;
- Comando Generale della Guardia di Finanza: lettera prot. 0101360/11 del 6 aprile 2011 a firma del Capo di Stato Maggiore, Generale D. Michele Adinolfi;
- Agenzia del Demanio Filiale Lombardia: lettera prot. 2011/10133 del 25 maggio 2011 a firma del Direttore Ing. Luca Michele Terzaghi;

Considerato che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, riunitosi in data 21 dicembre 2011, ha accertato la volontà unanime degli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma di recedere e ha deliberato che venga perfezionato l'iter finalizzato alla risoluzione dell'accordo (come riportato nel verbale del Collegio di Vigilanza del 21 dicembre 2011); ha preso altresì atto della volontà espressa in tal senso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a seguito della verifica richiesta nel collegio dell'11 marzo 2011 con lettera prot. 0019508 del 16 dicembre 2011 a firma del Direttore Generale Direzione per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali Dott.ssa Maria Pia Pallavicini;

Considerato che per quanto concerne la previsione urbanistica, oggi inserita nel PGT del comune, il Collegio ha preso atto che l'attuale previsione è di fatto superata e sarà competenza del comune ridefinire le destinazioni urbanistiche;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Bergamo n. 9 del 18 gennaio 2012;

Preso atto pertanto dell'impossibilità di attuazione dell'Accordo di programma;

Considerato altresì che l'Accordo di programma non prevedeva, per la sua attuazione, obblighi procedurali o finanziari a carico di Regione Lombardia;

Ritenuto per le motivazioni sopra evidenziate di revocare le d.g.r. n. 1423, del 15 dicembre 2005, con cui è stato promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Bergamo di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell'Accademia e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, e n. 7482, del 20 giugno 2008, con cui è stata approvata l'ipotesi di Accordo;

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. 28 settembre 2010 n.56;
- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata Regionale»;

Preso atto di quanto sopra evidenziato;

A votazione unanime espressa nella forma di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle conclusioni del Collegio di Vigilanza come da verbale del 21 dicembre 2011;
2. di revocare le d.g.r. n. 1423, del 15 dicembre 2005, con cui è stato promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Bergamo di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell'Accademia e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, e n. 7482, del 20 giugno 2008, con cui è stata approvata l'ipotesi di Accordo;
3. di recedere dall'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Bergamo di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell'Accademia e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza;
4. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

D.d.s. 9 febbraio 212 - n. 904

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Approvazione del Bando relativo alla misura 125 B - «Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

Richiamati:

- il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento CE n.1698/2005;
- il Regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il Regolamento CE n.1698/2005;
- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento UE n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità di sostegno di sviluppo rurale;
- il Regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Richiamate:

- la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007)4663 del 16 ottobre 2007;
- la Decisione della Commissione C (2011) 3621 del 24 maggio 2011, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7947 del 6 agosto 2008, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative quadro di alcune misure, tra cui la misura 125 B «Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico» e domanda a successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

Dato atto che con decreto n. 2712 del 19 marzo 2009 è stato indetto il primo bando per la misura 125 B, in esito al quale sono state finanziate tutte le domande di intervento ammissibili;

Ritenuto, pertanto, di approvare il secondo bando relativo alla misura 125 B - «Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico»;

Considerato che nella seduta del 7 febbraio 2012 l'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione di Regione Lombardia ha espresso parere favorevole relativamente ai contenuti del bando in oggetto;

Ritenuto di consentire la presentazione delle domande dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al 30 aprile 2012;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il medesimo bando sono € 3.500.000,00 e che la relativa spesa graverà sul bilancio OPP;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il bando relativo alla misura 125 B - «Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamen-

to energetico ed idrico», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di consentire la presentazione delle domande dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al 30 aprile 2012, così come specificato nel suddetto allegato A;

3. di impiegare per il medesimo bando la somma di Euro 3.500.000,00, che graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web delle Direzioni Generali Sistemi Verdi e Paesaggio ed Agricoltura.

Il dirigente della struttura foreste
Roberto Carovigno

_____ • _____

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**MISURA 125****Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura****SOTTOMISURA 125B****Sottomisura B - Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico****Disposizioni attuative PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
 - 2.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
 - 3.1 Ammissibilità
 - 3.2 Cumulabilità
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 4.1 Tipologie di intervento
 - 4.2 Spese ammesse
 - 4.2.1 Lavori in appalto
 - 4.2.2 Lavori in economia
 - 4.2.3 Lavori in amministrazione diretta
 - 4.4 Data di inizio degli interventi
5. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI
6. APPLICAZIONE TERRITORIALE
7. LIMITI E DIVIETI
8. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
 - 8.1 Aiuti per la tipologia A
 - 8.2 Aiuti per la tipologia B
 - 8.3 Aiuti per la tipologia C
 - 8.4 Riepilogo dei contributi concedibili
9. PRIORITA' D'INTERVENTO
 - 9.1 Punteggi comuni a tutte le tipologie
 - 9.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente
 - 9.1.2 Priorità in base alla cantierabilità dei lavori
 - 9.1.3 Priorità per integrazione progetti
 - 9.2 Priorità per interventi Tipologia A1 e A2
 - 9.2.1 Priorità sulla base del numero di soggetti autorizzati all'utilizzo
 - 9.2.2 Priorità per caratteristiche tecniche
 - 9.2.3 Punteggi per la tipologia A1
 - 9.2.4 Punteggi per la tipologia A2
 - 9.3 Punteggi comuni alle tipologie B1, B2 e C
 - 9.3.1 Priorità sulla base del numero di soggetti serviti dall'infrastruttura
 - 9.3.2 Priorità sulla base di particolari caratteristiche tecniche
 - 9.3.3 Priorità sulla base di particolari finalità
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AUTO
 - 10.1 Quando presentare la domanda
 - 10.2 A chi inoltrare la domanda
 - 10.3 Come presentare la domanda di contributo
 - 10.4 Documentazione da presentare
 - 10.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa
 - 10.5.1 Errore sanabile o palese
 - 10.5.2 Documentazione incompleta
 - 10.5.3 Documentazione integrativa
 - 10.5.4 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA'
 - 11.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 - 11.2 Richiesta di riesame
12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE
15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 15.3. Proroghe
16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
 - 16.1 Varianti in corso d'opera
 - 16.2 Modifiche di dettaglio
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
 - 19.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari
 - 19.1.1 Documentazione per richiesta di pagamenti
 - 19.1.2 Lavori in amministrazione diretta
 - 19.1.3 Lavori in economia
 - 19.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori
20. CONTROLLO IN LOCO
23. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
22. FIDEIUSSIONI
 - 22.1 Polizza Fideiussoria
 - 22.2 Certificazione antimafia
23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
25. CONTROLLI EX-POST
26. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
27. ESITO DEI CONTROLLI
28. IMPEGNI
 - 28.1 Impegni essenziali
 - 28.2 Impegni accessori
29. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
30. CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA'
31. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO
33. SANZIONI
34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
35. RIEPILOGO TEMPORALE

1. OBIETTIVO

La Misura 125B si propone di sviluppare e adeguare le infrastrutture di accesso, di approvvigionamento energetico e idrico per il miglioramento della competitività delle aziende che operano in montagna attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare, qualitativamente e quantitativamente, la rete della viabilità agro-silvo-pastorale, nel rispetto degli obiettivi di conservazione della natura e di protezione del suolo, nonché razionalizzare la gestione delle risorse idriche ed energetiche;
- mantenere e incrementare la presenza antropica nelle aree svantaggiate di montagna favorendo il pieno e razionale utilizzo delle risorse agro-silvo-pastorali.

2. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Enti Pubblici territoriali,	A1, A2, B1, B2, C
Consorzi forestali ¹ ;	A1, A2,
Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario competenti per territorio; Consorzi di bonifica (compresi quelli di II grado); Consorzi di miglioramento fondiario ² (compresi quelli di II grado)	B1, B2
Imprese agricole associate ³ .	B1, B2, C

2.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

¹ Il Consorzio forestale al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso dei requisiti previsti d.g.r. 20554/2005 "Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l. r. 27/2004

² Il comma 8 dell' art. 3 della l.r. 16 giugno 2003, n.7 prevede che nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione (esercitate dai Consorzi di bonifica - compresi quelli di secondo grado - ed i Consorzi di miglioramento fondiario di II grado) sono esercitate dalle Comunità Montane

³ Si definisce impresa agricola associata l' associazione, in qualsiasi forma costituita, di imprese agricole per realizzare un investimento in comune, mantenendo comunque la propria identità giuridico fiscale anche durante e dopo la conclusione dell' investimento. La forma associata deve essere mantenuta durante e dopo la conclusione dell' investimento.

Le singole imprese associate devono essere costituite nelle forme giuridiche di impresa individuale, società agricola, società cooperativa agricola, essere titolari di partita IVA ed essere iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprese agricole o Sezione coltivatori diretti ovvero per le società cooperative agricole all' albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita,
 - titolare di partita IVA,
 - iscritta presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprese agricole o Sezione coltivatori diretti.
- Tutte le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all' impresa associata.

- soggetti privati diversi da quelli indicati al precedente punto 2;
- persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili"⁴;
- altri soggetti pubblici diversi da quelli indicati al precedente punto 2 (Consorzi parco, riserve naturali, ecc.).

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

3.1 Ammissibilità

- a. Tutte le attività silvicolture dovranno essere accompagnate da una denuncia di taglio bosco⁵, presentata con la modalità informatizzata prevista dall'art 11 del regolamento regionale 5/2007 "Norme forestali regionali" (indirizzo attuale <http://www.denunciataglioboschi.serviziur.it/sitab/flex/sitab.html>).
- b. Nel caso in cui il richiedente sia un'impresa agricola associata le singole imprese che la costituiscono devono essere in regola con gli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte
- c. I Consorzi forestali devono risultare in possesso dei requisiti previsti d.g.r. 20554/2005 "Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008;
- d. Il richiedente deve garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008, macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96 e successive modifiche e integrazioni) relativamente ai lavori oggetto della domanda. In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6, 3° supplemento straordinario del 10.02.2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del D.Lgs 494/96 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. L'Ente competente trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso i beneficiari connesse alle medesime domande.
- e. Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario competenti per territorio; Consorzi di bonifica (compresi quelli di II grado); Consorzi di miglioramento fondiario⁶ (compresi quelli di II grado) possono accedere solo alle tipologie B1 e B2.
- f. Le strade agro-silvo-pastorali (tipologia A1 e A2) devono essere comprese nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)⁷ alla data di presentazione della domanda.
- g. Le strade agro-silvo-pastorali (tipologia A1 e A2) devono avere un interesse collettivo ovvero servire più soggetti⁸.
- h. Le opere irrigue e gli elettrodotti (tipologie B1, B2 e C) devono avere un interesse collettivo ovvero servire almeno n 3 imprese agricole.
- i. L'intervento deve essere progettato anche con lo scopo di valorizzare, di garantire e salvaguardare l'ambiente e il paesaggio (ad esempio - lavori relativi alla viabilità realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica - gli scavi degli acquedotti recuperati a verde - elettrodotti realizzati interrati con scavo recuperato a verde - etc.).

3.2 Cumulabilità

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 125B siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal PSR 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto" (ad esempio artt. 24, 25 e 26 l.r. 31/2008).

Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve, entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Tipologie di intervento

Sono ammissibili interventi riconducibili a cinque tipologie:

Tipologia A1: manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali⁹ di utilizzo collettivo:

Gli interventi di miglioramento delle strade devono essere rivolti a migliorare le caratteristiche di queste infrastrutture al fine di consentire l'utilizzo in particolare per le operazioni di esbosco e trasporto del legname da parte degli operatori forestali utilizzando un trattore con rimorchio (carico di legname) in condizioni di sicurezza. Si dovrà porre particolare attenzione all'eliminazione di tutti i "colli di bottiglia" (raggio di curvatura inferiore a 8 m, restringimenti della sede stradale inferiori a 2,5 m, pendenze uguali o superiori al 14%⁹).

In particolare è necessario migliorare la classe di transitabilità della strada almeno nel tratto oggetto di manutenzione

Tipologia A2: costruzione di nuove strade agro-silvo-pastorali¹⁰ di utilizzo collettivo:

Le nuove strade oggetto di nuova costruzione una volta realizzate dovranno ricadere nella classe di transitabilità I e II e la loro larghezza non dovrà essere inferiore a 3 metri nel punto più stretto del loro tracciato.

Tipologia B1: manutenzione straordinaria di acquedotti rurali e opere irrigue di interesse collettivo con funzione multipla a servizio delle attività agricole;

⁴ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

⁵ Le amministrazioni comunali che intendono presentare domanda per la tipologia A e B devono essere abilitate all'uso della procedura per la presentazione di istanze informatizzate per il taglio culturale del bosco (indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio)

⁶ Il comma 8 dell'art. 3 della l.r. 16 giugno 2003, n.7 prevede che nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione (esercitate dai Consorzi di bonifica - compresi quelli di secondo grado - ed i Consorzi di miglioramento fondiario di II grado) sono esercitate dalle Comunità Montane

⁷ Redatti in conformità a quanto previsto ai sensi delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8/08/2003 Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale, adottati dalla Comunità Montana competente e validati dalla Regione Lombardia.

⁸ Si intende i soggetti appartenenti alle categorie di utenza A1, A2 e A3 a cui risulta effettivamente rilasciata (o in caso di nuove strade sarà rilasciata) l'autorizzazione al transito come previsto all'articolo 8 dell'allegato 1 Schema di regolamento comunale di regolamentazione del transito ai sensi ai sensi delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8 agosto 2003 Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale e nella Circolare n. 11 del 01/07/08 pubblicata sul BURL n. 28 serie ordinaria del 07/07/2008.

⁹ Strade agro-silvo-pastorali (art 21 comma 1 l.r. 27/2004) sono quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto all'applicazione di uno specifico regolamento realizzato secondo i criteri contenuti nella delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8 agosto 2003 Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

¹⁰ Inserite nei piani VASP validati dalla Regione come progettate.

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

Tipologia B2: costruzione nuovi di acquedotti rurali e opere irrigue di interesse collettivo con funzione multipla a servizio delle attività agricole;

Tipologia C: Costruzione elettrodotti rurali di interesse collettivo.

4.2 Spese ammesse

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo.

Fanno eccezione le spese per la progettazione degli interventi, qualora i progetti debbano essere allegati alla domanda (tali spese devono comunque essere state sostenute dopo il 30/06/2011).

4.2.1 Lavori in appalto

Per il lavori affidati in appalto sono riconosciute le spese relative ai lavori (al netto del ribasso d'asta).

4.2.2 Lavori in economia

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente gli imprenditori agricoli e/o i loro familiari, per le lavorazioni di carattere agronomico e forestale, eseguite direttamente.

I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del "prezzario dei lavori forestali"¹¹.

L'importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente sul totale delle spese ammissibili a operazioni ultimate. Ad esempio per un intervento finanziato al 60% con una spesa ammessa di € 100.000,00 il valore dei lavori in economia non può superare € 40.000,00.

Per il lavori in economia sono riconosciute le spese rendicontate sulla base del "Prezzario per i lavori forestali" senza presentazione di fatture, in ogni caso vanno comunque fatturati tutti i materiali.

4.2.3 Lavori in amministrazione diretta

Possono ricorrere all'amministrazione diretta, come previsto dal RR 27 settembre 2010 n.8¹², i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 1, che effettuano i lavori avvalendosi di personale proprio retribuito, tra cui, Comuni, Comunità montane, consorzi di bonifica e consorzi forestali, ad esclusione di quelli che gestiscono interamente superfici di proprietà privata di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 31/2008 e successive modifiche.

4.3 Spese generali

Le spese generali, sono ammissibili, ma non possono superare il 15% dell'importo totale dell'operazione al netto di tali spese:

- a. progettazione degli interventi proposti;
- b. direzione dei lavori;
- c. piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente;
- d. gestione del cantiere nei lavori in amministrazione diretta;
- e. eventuali consulenze specialistiche a supporto della progettazione per una percentuale massima del 5% (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studio o analisi: geologiche/geotecniche e forestali, ecc);
- f. spese per la realizzazione dei cartelli (per un importo massimo di € 200,00) obbligatori per gli investimenti inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR¹³).

I consorzi forestali possono progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà o loro conferiti in gestione ed inseriti nel loro fascicoli aziendale del SIARL per tutta la durata del "periodo di impegno".

4.4 Data di inizio degli interventi

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo.

La date di avvio cui far riferimento è per la realizzazione di opere, la data attestata dal direttore lavori nel certificato d'inizio lavori.

5 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi e spese:

- a. IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse
- b. investimenti oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali, nazionali o comunitarie;
- c. investimenti iniziati in data antecedente la formale comunicazione di ammissione a finanziamento, da considerare per lotti omogenei;
- d. interventi di manutenzione ordinaria;
- e. i lavori in economia, ad eccezione dei casi sopra riportati nelle spese ammissibili.
- f. spese sostenute prima della formale comunicazione di ammissione a finanziamento, ad eccezione delle spese di progettazione degli interventi oggetto della domanda, che devono essere comunque sostenute dopo il 30/06/2011;
- g. Le nuove strade della tipologia A2 che una volta realizzate ricadono nella classe di transitabilità III e IV e la cui larghezza sia inferiore a 3 metri nel punto più stretto;
- h. le iniziative che prevedano una data di fine lavori dopo le date previste nel crono programma ;

¹¹ Prezzario dei lavori forestali approvato con decreto del dirigente unità organizzativa 16 luglio 2007 n. 7851, pubblicato sul BURL n. 30, 4° Supplemento straordinario del 27 luglio 2007 (i cui prezzi di applicazione sono privi dell'utile di impresa) e dichiarato conforme all'art. 53 del Reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

¹² Regolamento per l'individuazione, in attuazione dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, e fissazione dei relativi limiti d'importo.

¹³ Le targhe e i cartelli informativi devono essere realizzati secondo le Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali e in particolare con una spesa massima di € .200 affissi entro sei mesi dalla data di ammissione a finanziamento e devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, modificato da ultimo con decreto n. 11998 del 16/11/2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sottosezione Normativa, alla voce Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personali.

- i. acquisto dei terreni con l'esclusione gli indennizzi relativi agli eventuali espropri;
- j. acquisto dei fabbricati;
- k. investimenti di sostituzione: sono considerati investimenti di sostituzione gli investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di impianti o parte di essi, con impianti nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;

6. APPLICAZIONE TERRITORIALE

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nelle aree svantaggiate montane di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.

7. LIMITI E DIVIETI

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 5 non possono essere finanziati:

- a. gli interventi non consentiti¹⁴ e con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- b. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta;
- c. infrastrutture non incluse nel piano della VASP validato dalla Regione Lombardia;
- d. interventi che rientrano come tipologia nella ordinaria manutenzione¹⁵ alla viabilità agro-silvo-pastorale;
- e. l'impermeabilizzazione o asfaltatura della sede stradale ad eccezione di brevi tratti realizzati per motivi di natura tecnica connessi alla pendenza longitudinale della strada;

8. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto capitale in percentuale sulle spese ammissibili come meglio di seguito specificato.

Per ogni domanda saranno possibili al massimo due erogazioni:

- anticipo, previa garanzia fideiussoria, o in alternativa liquidazione in base allo stato di avanzamento lavori;
- saldo finale.

8.1 Aiuti per la tipologia A

Tipologia A1: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a € 25.000,00 e superare € 150.000,00.

Tipologia A2: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a € 25.000,00 e superare € 300.000,00.

Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al:

- 100% per enti pubblici territoriali e consorzi forestali;

8.2 Aiuti per la tipologia B

Tipologia B1: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a € 25.000,00 e superare € 150.000,00.

Tipologia B2: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a € 25.000,00 e superare € 200.000,00.

Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al:

- 80% per enti pubblici territoriali e per Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario competenti per territorio; Consorzi di bonifica (compresi quelli di II grado); Consorzi di miglioramento fondiario (compresi quelli di II grado);
- 60% per imprese agricole associate.

8.3 Aiuti per la tipologia C

Tipologia C: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a € 25.000,00 e superare € 150.000,00

Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al:

- 60% per enti pubblici territoriali;
- 40% per imprese agricole associate.

8.4 Riepilogo dei contributi concedibili

TIPOLOGIA	Spesa massima ammissibile unitaria	% contributo per enti pubblici territoriali	% contributo per consorzi forestali	% contributo per Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario competenti per territorio; Consorzi di bonifica (compresi quelli di II grado); Consorzi di miglioramento fondiario (compresi quelli di II grado)	% contributo impresa agricola associata	spese massime ammissibili €
A1: manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali		100	100	-	-	150.000,00
A2: costruzione di nuove strade agro-silvo-pastorali	200,00/m	100	100	-	-	300.000,00
B1: manutenzione straordinaria di acquedotti rurali e opere irrigue	-	80	-	80	60	150.000,00
B2: costruzione nuovi di acquedotti rurali e opere irrigue	-	80	-	80	60	200.000,00

¹⁴ Le nuove strade tipologia Tipologia A2 e la realizzazione di asfaltature tipologia A1 nelle ZPS ubicate negli ambienti alpini ai sensi della d.g.r. n. 8/7884 del 30 luglio 2008 Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17/10/2007 n. 184 Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008

¹⁵ Le manutenzioni ordinarie sono definite all' art 71, comma 2 del R.R. 5/07

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

TIPOLOGIA	Spesa massima ammissibile unitaria	% contributo per enti pubblici territoriali	% contributo per consorzi forestali	% contributo per Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario competenti per territorio; Consorzi di bonifica (compresi quelli di II grado); Consorzi di miglioramento fondiario (compresi quelli di II grado)	% contributo impresa agricola associata	spese massime ammissibili €
C: costruzione elettrodotti rurali di interesse collettivo		60		-	40	150.000,00

9. PRIORITA' D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito in base alla categoria richiedente, in caso di ulteriore parità si considera l'ordine cronologico di presentazione informatica delle domande a SIARL.

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere almeno 37 punti per tipologia.

Il punteggio massimo per tipologia attribuibile ad un progetto d'investimento è 100, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità.

9.1 Punteggi comuni a tutte le tipologie

9.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente

L'attribuzione del punteggio riguarda tutte le tipologie della misura

Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Consorzi di miglioramento fondiario di II grado	3
Imprese agricole associate	5
Comuni, Consorzi di bonifica (compresi quelli di secondo grado)	7
Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia, Consorzi di irrigazione o di miglioramento fondiario competenti per territorio ed enti pubblici territoriali	10

9.1.2 Priorità in base alla cantierabilità dei lavori

Il punteggio viene attribuito in base al grado di cantierabilità del progetto ovvero la sua immediata appaltabilità/esecutività così come di seguito evidenziato.

Qualità del progetto	Punti
Progetto definitivo	10
Progetto definitivo o progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti	30

9.1.3 Priorità per integrazione progetti

Un progetto è integrato quando riguarda la contemporanea realizzazione di lavori appartenenti a diverse tipologie: A1 o A2 con B1 o B2 o con C [ad esempio viene realizzata contemporaneamente una nuova strada (tipologia A2) ed un acquedotto (tipologia B2)]. L'intervento integrato consentirà di conseguire delle economie di scala realizzando diverse opere che avranno in comune alcune categorie di lavori (ad esempio i lavori di taglio della vegetazione o di scavo ecc. che risultano preparatori sia per realizzare il sedime di un nuovo tratto di strada che per la messa in opera delle tubature di un acquedotto).

Integrazione progetti	Punti 10
-----------------------	----------

9.2 Priorità per interventi Tipologia A1 e A2

9.2.1 Priorità sulla base del numero di soggetti autorizzati all'utilizzo

I progetti sono valutati in base al grado di interesse collettivo rappresentato dalla strada, pertanto si intende il numero dei soggetti appartenenti alle categorie di utenza A1, A2 e A3 a cui risulta effettivamente rilasciata (o in caso di nuove strade a cui sarà rilasciata) l'autorizzazione al transito come previsto all'articolo 8 dell'allegato 1 "Schema di regolamento comunale di regolamentazione del transito" ai sensi ai sensi delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8 agosto 2003 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale".

Numero di soggetti autorizzati all'utilizzo	Punti
da quattro fino a dieci soggetti	3
da undici a venti soggetti	7
da ventuno a trenta soggetti	10
Oltre trentuno soggetti	20

9.2.2 Priorità per caratteristiche tecniche

Si tratta di realizzare alcune opere che qualificano e migliorano l'utilizzo della strada

Particolari caratteristiche	Punti
Chiusura strada con sbarra	10
Realizzazione parcheggio prima del cartello chiusura e/o della sbarra	10

9.2.3 Punteggi per la tipologia A1

La strada agro-silvo-pastorale dopo la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria deve risultare migliorata come caratteristiche, quindi anche come classe¹⁶ di transitabilità, garantendo un migliore utilizzo. In questa valutazione si deve considerare oltre che il tratto di strada oggetto del progetto anche quello/i precedente/i (se la classe di transitabilità del tratto di strada oggetto dei lavori passa dal IV al III anche il tratto precedente deve essere almeno in classe III o II ma non IV).

<i>Miglioramento caratteristiche strada</i>	<i>Punti</i>
Miglioramento di una classe di transitabilità (ad esempio da IV a III)	7
Miglioramento di due classi di transitabilità	10
Miglioramento tre classi di transitabilità (da IV o I)	20

9.2.4 Punteggi per la tipologia A2

La strada agro-silvo-pastorale progettata verrà realizzata secondo delle specifiche caratteristiche che pertanto la collocano all'interno di una determinata classe di transitabilità

<i>Classe della nuova strada</i>	<i>Punti</i>
Classe di transitabilità II	10
Classe di transitabilità I	20

9.3 Punteggi comuni alle tipologie B1, B2 e C

9.3.1 Priorità sulla base del numero di soggetti serviti dall'infrastruttura

I progetti sono valutati in base al grado di interesse collettivo rappresentato dall'infrastruttura per le aziende e Enti presenti sul territorio. Il numero dei soggetti interessati viene attestato dal richiedente sulla base delle richieste di utilizzo dell'infrastruttura presentate ovvero raccolte (nel caso di un richiedente soggetto pubblico).

<i>Numero di soggetti serviti</i>	<i>Punti</i>
Infrastruttura al servizio da quattro fino a cinque soggetti	5
Infrastruttura al servizio da sei a dieci soggetti:	10
Infrastruttura al servizio da undici a venti soggetti	20
Infrastruttura al servizio da ventuno soggetti	30

9.3.2 Priorità sulla base di particolari caratteristiche tecniche

L'intervento progettato utilizzando tecnologie innovative per lo standard comune dei lavori (ad esempio adozione di strumenti tecnologici avanzati, uso di strumenti informatici. Nella gestione delle acque, presenza di sistemi di automazione, telecontrollo etc.) e con tecniche di ingegneria naturalistica in misura significativa (il progetto prevede opere di ingegneria naturalistica per una incidenza superiore al 30% dell'importo dei lavori - computo metrico estimativo).

<i>Particolari caratteristiche</i>	<i>Punti</i>
Realizzata con utilizzo tecnologie innovative o con tecniche di ingegneria naturalistica	5
Realizzata con utilizzo tecnologie innovative e con tecniche di ingegneria naturalistica	10

9.3.3 Priorità sulla base di particolari finalità

<i>Particolari finalità</i>	<i>Punti</i>
Servizio a una sola attività prevalente attività (agricolo-zootecnica o forestale)	0
Servizio prevalente a due attività (agricolo-zootecnica e forestale o altro)	5
Servizio prevalente a tre attività (agricolo-zootecnica, forestale o altro ¹⁷)	10

PROSPETTO PUNTEGGI MASSIMI

<i>Punteggio massimo in base ai parametri</i>	<i>TIPOLOGIA</i>				
	<i>A1: manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali</i>	<i>A2: costruzione di nuove strade agro-silvo-pastorali</i>	<i>B1: Manutenzione straordinaria di acquedotti rurali e opere irrigue</i>	<i>B2: costruzione nuovi di acquedotti rurali e opere irrigue</i>	<i>C: costruzione elettrodotti rurali di interesse collettivo</i>
Categoria del richiedente	10	10	10	10	10
Cantierabilità dei lavori	30	30	30	30	30
Infrastrutture integrate strada/acquedotto/elettrodotto	10	10	10	10	10
Numero di soggetti autorizzati	20	20			
Numero di soggetti serviti	-		30	30	30
Caratteristiche tecniche	10	10			
Caratteristiche tecniche innovative	-		10	10	10
Miglioramento una classe di transitabilità	20				
Classe di transitabilità	-	20			
Finalità	-		10	10	10
Totale	100	100	100	100	100

¹⁶ punto 2.4.2 Classi di transitabilità contenuto nella Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale adottata con delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8/08/2003

¹⁷ ad esempio turistica, produttiva

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AIUTO

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo sulla misura 125B, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale¹⁸ presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it - SIARL).

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere, direttamente, o per il tramite di un soggetto delegato, all'apertura, alla compilazione e all'inoltro della domanda telematica di contributo, come illustrato nel successivo paragrafo.

10.1 Quando presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata per via telematica a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURL ed entro la data indicata nel crono programma.

Il sistema informativo attribuisce ad ogni domanda un numero identificativo, registra l'ora e la data di presentazione e ne rilascia ricevuta. La domanda di contributo deve essere presentata anche per via cartacea, sottoscritta dal richiedente e corredata da tutta la documentazione prevista, alla Comunità Montana, competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande. Il ritardo dell'inoltro della copia cartacea della domanda compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta l'infrazione prevista dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR); mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

10.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea:

- alla Comunità Montana sul cui territorio si attua l'intervento o, nel caso in cui l'intervento in questione si estenda sul territorio di più Comunità Montane, alla Comunità Montana sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante. La Comunità Montana che riceve la domanda informa gli altri Enti interessati;
- alla Provincia competente per territorio, se la domanda è presentata da una Comunità Montana.

L'Ente competente¹⁹ comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

10.3 Come presentare la domanda di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso o ad abilitare la Carta regionale dei Servizi (CRS).

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
- Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 125B.
- I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 125B in cui riportare:
 - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei relativi paragrafi;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte dell'Ente competente;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire all'Ente competente la copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo o del timbro di ricezione se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

10.4 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare al momento della domanda è la seguente:

- a) copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale dal legale rappresentante con fotocopia di documento di identità;
- b) progetto definitivo²⁰, con riferimento ai prezzi unitari del prezzario dei lavori forestali o della CCIAA vigenti, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredato di tutte le autorizzazioni²¹ o di tutte le istanze presentate per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori, e/o il contratto di appalto. Per i progetti relativi alle tipologie A1 e A2 devono essere rispettate le indicazioni contenute al capitolo 4 "Progettazione e realizzazione" ai sensi delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8 agosto 2003 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale", in particolare quelli

¹⁸ Previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999, come previsto dalla delibera n. 7082 del 18 aprile 2008 Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole.

¹⁹ In conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

²⁰ Per tutte le tipologie della misura, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e di sicurezza dei cantieri di lavoro.

²¹ Il progetto deve essere completo di tutti gli elaborati tecnici e di tutti i pareri/autorizzazioni in modo tale che se ammesso a finanziamento disponendo della necessaria copertura finanziaria possa essere appaltato immediatamente senza dover acquisire alcun ulteriore parere/autorizzazione.

previsti nell'allegato n. 4 dello stesso provvedimento, e nei due manuali "Linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale e relativi elaborati"²².

- c) relazione allegata al progetto definitivo che dovrà contenere oltre gli elaborati tecnici, una descrizione analitica relativa alle diverse opere e gli scopi degli interventi, nonché i risultati attesi che ne giustificano la realizzazione.
- d) relazione geologica che è obbligatoria per i progetti delle tipologie A1, A2 e B2.
- e) cartografia che individua l'area di intervento che, per le nuove strade A2, i nuovi acquedotti B2 e gli elettrodotti C, deve essere dettagliata a livello di particella catastale.
- f) dimostrazione di piena disponibilità²³ delle aree, per tutte le particelle catastali interessate dalle opere, anche con autocertificazione ovvero dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che presenta la domanda.
- g) preventivo di spesa relativo ai lavori non previsti nel computo del progetto definitivo/esecutivo²⁴
- h) dichiarazione di rispetto della tempistica prevista nel crono programma parere di compatibilità o richiesta di parere del progetto con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- i) parere di compatibilità o richiesta di parere del progetto con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;
- j) parere della Comunità Montana o del Consorzio Parco (in caso di intervento ricadente in territorio di Parco) di compatibilità del progetto definitivo con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 8 l.r. 27/2004 e successive modifiche e integrazioni);
- k) autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi o autocertificazione, qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario del terreno
- l) dichiarazione di impegno a non percepire altri contributi pubblici per gli investimenti oggetto della domanda

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

I richiedenti possono fare riferimento a documentazione già presentata all'Ente competente ed allegare ulteriore documentazione ritenuta utile alla valutazione del progetto.

Documentazione integrativa può essere formalmente richiesta dall'Ente competente per acquisire elementi utili all'istruttoria e alla valutazione dell'iniziativa proposta.

10.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

10.5.1 Errore sanabile o palese

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali errori sanabili o palesi, si rimanda al documento dell'OPR "Linee guida per la valutazione dell'errore palese" approvato con decreto n. 10943 del 27 ottobre 2009, disponibile sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale www.opr.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

10.5.2 Documentazione incompleta

La domanda deve essere completa di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, prevista al paragrafo 10.4, indispensabile per poter avviare l'istruttoria, pena la pronuncia di non ricevibilità della domanda che viene comunicata al richiedente.

10.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, l'Ente competente deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

10.5.4 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 17.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
- sull'area protetta.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito in senso favorevole qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: l'Ente competente prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima dell'Ammissione a finanziamento.

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA'

L'istruttoria della domanda è affidata alla Comunità Montana oppure alla Provincia, nel caso in cui il richiedente sia una Comunità Montana e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità del richiedente;
- ove pertinente, la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici si fa riferimento al "Prezzario per i lavori forestali"¹⁴ e al primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta dell'Ente competente che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;

²² I manuali sono disponibili sul sito www.sistemiverdi.regione.lombardia.it

²³ In caso di non immediata piena disponibilità delle aree (perché ad esempio sono in corso procedure di esproprio) queste dovranno essere rese disponibili alla data di approvazione del progetto esecutivo.

²⁴ Per esempio l'acquisto di una pompa a servizio dell'acquedotto.

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 9;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

11.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

L'Ente competente, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, l'Ente competente motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 11.2.

11.2 Richiesta di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare all'Ente competente memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

L'Ente competente ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

L'Ente competente, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

L'Ente competente, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente.

L'Ente competente, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale SVEP entro la tempistica prevista nel crono programma.

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- numero della domanda
- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

13 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per il presente bando è pari a € 3.500.000,00.

La Regione Lombardia - Direzione Generale SVEP, dopo il ricevimento dagli enti competenti del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con proprio atto e sulla base dei criteri di riparto stabiliti, provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie tra le Comunità Montane e le Province;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascun Ente competente;
- approvazione dell'elenco delle domande istruite positivamente ma non finanziate

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale SVEP comunica agli Enti competenti e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande. Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio degli Enti competenti per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzioni Generali SVEP e Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>), e sul sito internet degli Enti competenti.

La Direzione Generale SVEP dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia agli Enti competenti e all'Organismo Pagatore Regionale.

A seguito di tale provvedimento, gli Enti competenti predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al precedente paragrafo 14, possono essere finanziate successivamente, purché entro 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento stesso.

La graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati decade automaticamente alla pubblicazione del successivo bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento.

15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

15.1 Inizio dei lavori

Entro la data indicata nel cronoprogramma, i beneficiari dopo aver definito il progetto esecutivo (redatto secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici) e completo di documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento e aver eventualmente completato le procedure di appalto dovranno iniziare i lavori, dandone comunicazione scritta all'OD competente, pena la decadenza dal contributo.

15.2. Esecuzione dei lavori

Gli interventi devono essere conclusi, fatturati e pagati entro la data indicata nel crono programma fatto salve eventuali proroghe.

Il mancato rispetto della data di fine lavori comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del contributo percepito o, nel caso gli obiettivi progettuali siano stati comunque conseguiti, il recupero delle somme erogate corrispondenti agli interventi non ancora realizzati.

15.3. PROROGHE

L'Ente competente, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo.

16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

16.1 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una specifica operazione di una singola opera funzionale.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare all'Ente competente, tramite SIARL, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

La domanda in forma cartacea deve pervenire entro 30 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del tempo concesso per i lavori.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione dell'Ente competente si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

L'Ente competente autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

16.2 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000,00.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa complessivamente a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000,00 deve essere preventivamente richiesta una variante all'Ente competente con le modalità sopra descritte.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere all'Ente competente, tramite una apposita "domanda di pagamento", l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (stipulata con le modalità previste al relativo paragrafo);

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

L'Ente competente propone all'Organismo Pagatore Regionale la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

18. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

In alternativa all'anticipo il beneficiario può presentare all'Ente competente una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti corrispondente a un importo compreso tra il 50% e l'80% del contributo concesso; l'acconto è commisurato all'incidenza del SAL sull'importo complessivo del progetto ammesso e non sull'importo ammesso a finanziamento.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale");
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico riferito ai lavori eseguiti;

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

L'Ente competente, concluse le procedure di esame della documentazione ed effettuato l'eventuale sopralluogo, propone all'Organismo Pagatore Regionale la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'Ente competente per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici del singolo intervento.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" all'Ente competente, allegando la documentazione riportata nel paragrafo successivo e prevista dal Manuale OPR, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario l'Ente competente chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro ulteriori 20 giorni.

19.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari

19.1.1 Documentazione per richiesta di pagamenti

- Domanda di pagamento del saldo;
- Dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento oppure copia delle rinunce ad altri contributi; documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati; per quanto riguarda gli enti pubblici, secondo le modalità previste dalla Legge 136/2010 e successive modifiche;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto concesso;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori,
- relazione tecnico-amministrativa che evidenzia, per singola voce di preventivo, le motivazioni delle differenze tecniche e di costo tra il progetto previsto e quello realizzato;
- eventuale documentazione fotografica (in cui si evidenziano gli interventi realizzati con i particolari costruttivi);
- copia del regolamento adottato dal comune²⁵ relativo alla chiusura della viabilità ASP.

Il contributo viene liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal beneficiario.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziaria²⁶.

Le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

Le fatture in originale, o analoga documentazione fiscale, devono essere accompagnate da:

- copia dei mandati di pagamento, nel caso di beneficiari pubblici;
- dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse, nel caso di beneficiari privati.

Se la fattura è di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza le seguenti modalità:

- copia del bonifico, ricevuta bancaria o altro documento equiparabile rilasciata dall'istituto di credito (per "home banking": stampa dell'operazione con data, numero transazione, causale dell'operazione e relativo estratto conto);
- oppure eventuale fotocopia dell'assegno "non trasferibile" emesso e relativo estratto conto.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

19.1.2 Lavori in amministrazione diretta

Gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, che per effettuare lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Ente beneficiario, che attestino:

- Il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- Il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'operazione e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- Il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- I listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

²⁵ Conforme all'allegato 1 alla d.g.r. 7/14016 del 8 agosto 2003

²⁶ Cfr. art. 75, lettera c del Reg. (CE) 1698/2005

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

Oltre alla documentazione fiscale deve essere presentata tutta la documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative (ad esempio: stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, certificazione di regolare esecuzione dei lavori e computo metrico consuntivo a firma del direttore dei lavori, ecc.).

19.1.3 Lavori in economia

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente gli imprenditori agricoli e/o i loro familiari, per le lavorazioni di carattere agronomico e forestale, eseguite direttamente.

I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del "Prezzario per i lavori forestali"¹⁴.

L'importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a operazioni ultimate.

Le spese dei lavori in economia sono riconoscibili sulla base di computo analitico redatto sulla base dei prezzi unitari del prezzario regionale. In ogni caso l'acquisto di tutti i materiali deve essere comprovato da fatture.

19.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, l'Ente competente effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera. Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L'Ente competente comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

L'Ente competente propone all'Organismo Pagatore Regionale la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al Manuale OPR.

20. CONTROLLO IN LOCO

I controlli in loco si effettuano con le modalità stabilite dal Manuale dei controlli OPR.

Il controllo in loco interessa un campione pari almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento, selezionato annualmente da OPR sulla base di un'analisi del rischio.

Nel controllo in loco si verificano le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.

Il controllo in loco viene effettuato contestualmente ai rilievi della visita in situ.

Il funzionario che realizza il controllo in loco non può coincidere con chi svolge il controllo tecnico amministrativo e il controllo del rispetto degli impegni.

Al termine del controllo effettuato il funzionario redige il verbale specifico e la relativa check-list.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000:

- l'operazione in esame è esclusa dal contributo, con il recupero degli importi eventualmente già erogati;
- il richiedente è escluso da qualsiasi contributo relativo alla misura per l'esercizio finanziario FEARS in corso e per quello successivo.

23. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Nelle domande di pagamento del SAL e del saldo si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli Enti competenti, controllando le domande di pagamento, determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 8, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente competente (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione. La riduzione del contributo si calcola secondo le indicazioni del Manuale OPR.

si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000€.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9.000€.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (10.000 - 9.000)/9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ €}$$

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

22. FIDEIUSSIONI**22.1 Polizza Fideiussoria**

La polizza fideiussoria è richiesta per l'erogazione dell'anticipo;

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione richiesta, maggiorato del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'Organismo Pagatore Regionale e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La polizza deve essere intestata all'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

La polizza deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema previsto dal Manuale delle procedure OPR riportata nell'allegato 3 per gli enti pubblici e nell'allegato 6 per gli altri soggetti.

L'importo garantito deve essere pari a quello da erogare, maggiorato del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è fissata in relazione all'erogazione di anticipo: la durata è pari al periodo di realizzazione dell'investimento, maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente da OPR;

La polizza fideiussoria intestata all'OPR è svincolata dalla funzione di Autorizzazione dell'OPR previo ricevimento del nulla osta allo svincolo da parte della Struttura regionale delegata all'istruttoria.

La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

La garanzia fideiussoria deve essere corredata dalla conferma della sua validità.

Non è necessario richiedere la conferma di validità, qualora la garanzia sia emessa direttamente dalla Sede Centrale o da una filiale dell'Ente Garante (di norma un Istituto Bancario) con poteri analoghi a quelli della sede centrale.

Le garanzie stipulate presso filiali o agenzie devono essere validate dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari.

La richiesta di conferma della garanzia fideiussoria deve essere inoltrata dall'Organismo Delegato competente all'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazione utilizzando esclusivamente il fac-simile previsto dal Manuale delle procedure OPR.

La conferma della validità della garanzia dovrà essere rinviata in originale o a mezzo fax alla struttura richiedente utilizzando esclusivamente il fac-simile previsto dal Manuale delle procedure OPR.

Alla conferma di validità dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

22.2 Certificazione antimafia

Per coloro che non sono Enti pubblici l'erogazione degli aiuti superiori a 154.937,07 euro è subordinata dall'acquisizione da parte dell'Ente competente del l'informativa del prefetto (certificazione antimafia) con data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di erogazione del contributo.

23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici, l'Ente competente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso. Nella comunicazione deve essere indicato il numero e la data dell'elenco di liquidazione, l'importo da erogare e la tipologia di pagamento (SAL o saldo).

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare all'Ente competente memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

24. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

L'Ente competente, dopo la compilazione del verbale di accertamento, redige tramite l'applicativo ELEPAG la relativa proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel "Manuale" OPR.

Una volta generati in ELEPAG gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati all'Organismo Pagatore Regionale, in copia cartacea fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

25. CONTROLLI EX-POST

Le procedure dei controlli ex post e gli elementi da verificare sono approfonditi nel Manuale operativo OPR.

I controlli ex post sono effettuati per verificare il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo; gli impegni ex post decorrono dalla data di liquidazione dell'ultimo pagamento a favore del beneficiario.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli ex post, a partire dall'anno successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli ex post devono essere effettuati da funzionari che non abbiano preso parte ai controlli precedenti al pagamento, relativamente alla stessa operazione.

26. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

- irregolarità (difficoltà e/o inadempienze) accertate nell'ambito dell'attività dei controlli previsti dalle normative vigenti;
- rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (il limite è di 60 giorni nel caso nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede che:

- nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia parziale o totale precede l'erogazione del primo pagamento; la rinuncia del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza parziale o totale, se la rinuncia è presentata dopo il primo pagamento; (provvedimento a carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni).

Le procedure di emissione del provvedimento di decadenza e le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite sono stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

27. ESITO DEI CONTROLLI

Il regime di controllo e le conseguenti decadenze dall'aiuto sono improntati a principi di efficacia, proporzionalità rispetto all'irregolarità riscontrata e capacità dissuasiva.

Qualora, durante il controllo siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) l'Ente competente pronuncia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, applicando le riduzioni di cui ai successivi paragrafi.

Oltre alla decadenza, l'esito negativo del controllo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L. 898/86 di cui al successivo paragrafo 30.

La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario, o un suo rappresentante, impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, salvo che l'inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa:

- alle condizioni di accesso ad una misura (ad esempio i requisiti soggettivi del beneficiario o il rispetto dei requisiti normativi),
- all'attribuzione del punteggio di priorità che ha consentito l'ammissione a finanziamento del dichiarante,

Fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, l'Ente competente pronuncia la decadenza totale dalla misura.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa all'attribuzione del punteggio di priorità che ha comportato il raggiungimento di una posizione superiore in graduatoria rispetto alla posizione effettivamente spettante, pur non incidendo sull'ammissione a finanziamento del dichiarante, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza parziale relativamente alla misura.

L'entità delle penalità da applicare sono definite nel Manuale operativo OPR.

28. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal richiedente individuano le sue responsabilità in merito alla realizzazione di un'operazione.

In relazione al raggiungimento degli obiettivi perseguiti da un'operazione gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- a. sono essenziali gli impegni che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi della operazione all'intervento realizzata;
- b. sono accessori gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi dell'operazione all'intervento realizzata.

Il mancato rispetto di impegni essenziali comporta la decadenza totale relativamente alla operazione/ all'intervento sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Il mancato rispetto di impegni accessori comporta la decadenza parziale relativamente alla operazione sulla quale si è verificata l'irregolarità.

28.1 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dal "Manuale OPR";
2. fare pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande, con riferimento a quanto stabilito dal "Manuale";
3. fare pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto dal "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dall'Ente competente entro e non oltre il termine fissato dallo stesso, come stabilito dal "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

7. allegare, alla conclusione dei lavori della "costruzione di nuove strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo - Tipologia A2" e con la contabilità finale il Regolamento di chiusura della strada adottato dal Comune competente con propria delibera che dovrà essere conforme allo Schema tipo ²⁷;

8. mantenere la funzionalità delle opere realizzate e rispettare il vincolo di destinazione a servizio delle attività agricole e forestali, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli interventi realizzati per 5 anni dalla data di fine lavori. In particolare è necessario mantenere il vincolo di destinazione di infrastrutture agro-silvo-pastorali inserite nel Piano VASP per tutte le strade realizzate con questa misura rispettando il piano di manutenzione che il soggetti gestori intendono realizzare nei cinque anni di durata dell' impegno essenziale;

9. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse nel rispetto di quanto stabilito al relativo paragrafo.

10. comunicare all' Ente competente la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell' atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

11. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull' ammissione a finanziamento della domanda.

12.

28.2 Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di premio entro il 10° giorno di calendario dall' invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l' 11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dal Manuale. Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell' impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, punto 2;

2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell' intervento finanziato; per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali approvate con D.d.u.o. n 11998 del 16 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;

3. ;

4. provvedere all' adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3.1, lettera D, di aspetti di particolare rilevanza.. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell' ambito dell' attività ispettiva ed è segnalato all' Ente competente;

5. presentare all' Ente competente la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito dell' Ente competente,;

6. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull' ammissione a finanziamento della domanda;

7. presentare le varianti di progetto nei termini previsti;

8. rispettare, nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale, quanto previsto dall' art 45 del RR. 5/07 relativamente all' obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli organismi delegati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

9.

29. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d' impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l' autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l' autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall' aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore).

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale; una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura regionale competente.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso; oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale quando l' impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d' intervento.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni per le operazioni ancora assoggettate agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l' ammissibilità a contributo.

30. CESSAZIONE TOTALE DELL' ATTIVITA'

La cessazione totale di attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell' attività all' Ente competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

Il trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario può avvenire solo nei casi e con le modalità stabilite dal Manuale OPR.

²⁷ Allegato 1 Schema di regolamento comunale di regolamentazione del transito ai sensi della delibera di Giunta regionale 7/14016 del 8 agosto 2003 Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all' attività agro-silvo-pastorale.

31. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

- irregolarità (differenze e/o inadempienze) accertate nell'ambito dell'attività dei controlli previsti dalle normative vigenti;
- rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (il limite è di 60 giorni nel caso nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede che:

- nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia parziale o totale precede l'erogazione del primo pagamento; la rinuncia del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza parziale o totale, se la rinuncia è presentata dopo il primo pagamento; (provvedimento a carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni).

Le procedure di emissione del provvedimento di decadenza e le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite sono stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

32. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province o comunità montane relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi, premi e integrazioni al reddito, comunque denominati, previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate. Rimedi amministrativi

Ricorso gerarchico al direttore generale della direzione generale regionale competente ai sensi dell'art.33 commi 1 bis e 1 ter della l.r.31/2008 e Intesa nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le politiche agricole di cui alla l.r.31/2008 articolo 5, comma 1 pubblicata sul BURL _____.

Il ricorso deve essere proposto, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

O, in alternativa

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

O in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33. SANZIONI

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art.9 Principio di specialità le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86 il cui sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'articolo 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni.

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 13 febbraio 2012

In base all' articolo 4 lettera c Legge 898/86, l' autorità competente a determinare l' entità della sanzione amministrativa e ad emettere l' ingiunzione di pagamento è il presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato ed avviene seguendo le procedure stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali .

Al fine di esplicitare l' obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l' Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l' elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali approvate con D.d.u.o. n 11998 del 16 novembre 2009, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. e sul sito della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio www.sistemiverdi.regione.lombardia.it

35. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e il termine dei procedimenti relativi alla liquidazione dei contributi.

CRONO - PROGRAMMA	Tempistica
Apertura periodo	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Chiusura periodo	30/04/2012
Presentazione documentazione all'Ente competente	10/05/2012
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	30/06/2012
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi agli Enti competenti e approva le domande finanziate	31/07/2012
Termine per Inizio dei lavori	31/12/2012
Termine per la realizzazione dei lavori (24 mesi)	31/07/2014
Termine proroga lavori (3 mesi)	31/10/2014
Termine per richiesta di accertamento finale	31/01/2015
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all' Organismo Pagatore Regionale da parte dell' Ente competente	30/05/2015